



# COMUNE DI MOLFETTA

(provincia di Bari)

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ACQUISIZIONE  
DEL "EX CEMENTIFICIO DE GENNARO"  
NEL COMPARTO 18 DEL P.R.G.C.

---

Approvato con deliberazione di Giunta n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## CONVENZIONE

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso il Comune di Molfetta in via Carnicella, innanzi a me dott.ssa Antonella Trapanese Notaio in Molfetta, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Trani, con Studio in via Muscati n.39 incaricato con Determinazione Dirigenziale a rogare quest'atto, senza l'assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinuncia dei comparenti e col mio consenso, si sono costituiti i Signori:

Giuseppe Lovino nato a Ruvo di Puglia il 10/081947, domiciliato ove infra per la carica, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio bensì nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società "HABITAT LOVINO S.R.L.", con sede in Ruvo di Puglia al Corso Carafa n. 99, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari n. 06315880721, nonché della società "LOVINO COSTRUZIONI S.R.L.", con sede in Ruvo di Puglia alla Piazza G. Bovio n° 2, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari n. 04545070726, da una parte;

Vincenzo Balducci, ingegnere, nato a Molfetta il 07/06/1953, domiciliato presso il Comune di Molfetta, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Dirigente ad interim del Settore Territorio del COMUNE di MOLFETTA (C.F.: 00306180720), a questo atto autorizzato ad intervenire ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ dall'altra,

## PREMESSO CHE

a. La società "Habitat Lovino s.r.l.", è proprietaria di un suolo ricompreso nel comparto n° 18 del P.R.G.C., individuato al mappale n. 2223 del foglio n. 18 del N.C.E.U. e ai mappali n. 2217-2218-2219-2220-2221-2222 del foglio n. 18 del N.C.T.R., sul quale insisteva l'"ex cementificio de Gennaro";

b. La società "Lovino Costruzioni s.r.l.", è proprietaria di un suolo ricompreso nel comparto n° 18 del P.R.G.C., individuato al mappale n. 3 del foglio n. 18 All. A del N.C.E.U., sul quale insisteva l'"ex cementificio Gallo";

c. il P.R.G.C. prevede, per gli edifici produttivi dismessi insistenti sulle aree del comparto n° 18, la possibilità di riqualificazione degli stessi, con un incremento della superficie totale di piano pari al 30%, se destinati ad attività di uso collettivo;

d. in data 01.07.2004 il Sindaco del Comune di Molfetta, a causa del profondo stato di degrado nel quale versavano i due cementifici, emanò un'ordinanza, la n° 229010, riguardante le opere provvisoriale e di salvaguardia dei basamenti e delle ciminiere di entrambi i cementifici, al fine di eliminare il pericolo rappresentato dalle stesse per la pubblica incolumità;

e. [redacted] in data 13.12.2004 il sig. Giuseppe Lovino, nella qualità, e il Comune di Molfetta sottoscrissero un protocollo di intesa al fine di riqualificare le aree dei vecchi cementifici in adempimento a quanto prescritto dall'art. 33.3 delle NTA del P.R.G.C.. Tale protocollo prevede la demolizione di diversi corpi di fabbrica pericolanti e pericolosi per la pubblica incolumità, la riqualificazione dei volumi di alcuni corpi di fabbrica da destinare ad attrezzature private di uso collettivo ai sensi dell'art. 33.3 delle N.T.A. del P.R.G.C., il consolidamento statico del corpo di fabbrica delle ciminiere dell' "ex cementificio de Gennaro", da eseguire a cura e spese della ditta proprietaria, prima di cederlo al Comune di Molfetta quale urbanizzazione secondaria del comparto n° 18 del P.R.G.C.. L'importo dei lavori necessari a realizzare il consolidamento statico del corpo delle ciminiere dell' "ex cementificio de Gennaro", stimato preventivamente in circa € 500.000,00, doveva essere scomputato, previa approvazione del computo metrico estimativo da parte del Dirigente del Settore Territorio, dal contributo di costruzione ex art. 16 del D.P.R. 380/01 da corrispondere per la realizzazione dei volumi di spettanza delle ditte proprietarie. Per espressa previsione del protocollo di intesa di cui innanzi, lo scomputo delle opere doveva riguardare sia gli oneri di urbanizzazione sia il costo di costruzione; con lo stesso protocollo di intesa del 13/12/2004 il COMUNE DI MOLFETTA sollevava le ditte proprietarie delle aree costituenti il percorso pedonale di comunicazione tra la complanare alla ferrovia e via Guastadisegno da ogni responsabilità circa l'utilizzo pedonale dell'area utilizzata come strada;

- f. in data 20.12.2004, in attuazione del protocollo di intesa, è stata protocollata dalle ditte proprietarie una D.I.A. per la demolizione dei corpi di fabbrica.
- g. agli inizi del 2005 la Habitat Lovino s.r.l. propose, ai sensi dell'art. 33.3 delle NTA del P.R.G.C., di riqualificare i volumi esistenti individuati dal protocollo di intesa, mediante demolizione e ricostruzione, con destinazione a struttura alberghiera;
- h. in data 05.08.2005 il Dirigente del Settore Territorio rilasciava il Permesso di Costruire n° 500 relativo alla realizzazione della predetta struttura alberghiera (identificata in progetto come lotto "B") e al recupero del corpo delle ciminiere dell' "ex cementificio de Gennaro" (identificato in progetto come lotto "A");
- i. in data 17.06.2008 il Dirigente del Settore Territorio rilasciava il parere di congruità sulle opere da eseguire sul cementificio per un importo totale pari a € 539.433,02 (allegato alla presente convenzione sotto la lettera "A"). Pertanto, a partire da tale data, hanno effettivamente avuto inizio i lavori di cui al P.d.C. 500/2005 come formalmente riconosciuto anche dal Dirigente del Settore Territorio in data 08.10.2008 con nota prot. n° 54520;
- j. in data 14.11.2008 con Delibera di Consiglio Comunale n° 66 è stato approvato definitivamente il Piano Urbanistico Esecutivo del Comparto n° 18;
- k. durante il corso dei lavori di consolidamento statico dell'immobile, a seguito di fatti sopravvenuti e non prevedibili in fase di progetto in base al quale è stato rilasciato il P.d.C. 500/2005, si è avuto un **notevole** incremento dell'importo dei lavori. Le cause che hanno determinato tale incremento sono riconducibili: 1) al degrado molto più spinto rispetto al previsto delle strutture portanti del corpo di fabbrica del cementificio e, in particolare, delle murature portanti in tufo; 2) all'ossidazione totale delle putrelle dei solai con conseguente imprevista necessità di sostituirle integralmente. A seguito dell'inclusione del Comune di Molfetta in zona sismica, i lavori di sostituzione dei solai sono stati più onerosi in quanto vi è l'obbligo di predisporre una serie di interventi per migliorare la rigidità delle predette murature portanti in tufo. Inoltre, la modifica del quadro normativo in materia di contenimento dei consumi energetici ha imposto l'inserimento di nuovi materiali specifici per la costruzione della nuova copertura del cementificio diversi

rispetto a quanto previsto nel computo metrico approvato, con un notevole incremento del costo complessivo della stessa.

l. in data 03.11.2010 la Habitat Lovino s.r.l. ha reso edotto il Dirigente del Settore Territorio degli imprevisti emersi durante il corso dei lavori e, contestualmente, ha inoltrato un nuovo computo metrico estimativo di variante delle opere di consolidamento. L'ammontare delle opere riportate nel suddetto computo metrico estimativo, allegato alla presente convenzione sotto la lettera "B", è pari a € 814.685,74;

m. in data 03.11.2010 la Habitat Lovino s.r.l. chiedeva il rilascio del Permesso di Costruire in variante in corso d'opera relativo alla struttura alberghiera (lotto "B"). Il Permesso di Costruire in variante veniva rilasciato dal Dirigente del Settore Territorio in data 29.09.2011 con il n° 1889.

n. in data 01.03.2011 il Dirigente del Settore Territorio, con nota protocollo n° 12780, comunicava alla Habitat Lovino s.r.l. che l'attuale quadro normativo riguardante lo scomputo delle opere di urbanizzazione **si pone** in contrasto con quanto riportato nel protocollo di intesa del 13.12.2004 e pertanto non è più possibile effettuare anche lo scomputo del costo di costruzione (allegato alla presente convenzione sotto la lettera "C"). Tale circostanza, alterando di fatto uno degli elementi economici fondamentali del protocollo d'intesa sopra richiamato, rende inattuabile alcune parti dello stesso nei termini originari. Tanto comporta la necessità di sottoscrivere una nuova convenzione per attualizzare le obbligazioni assunte con il protocollo di intesa sottoscritto in data 13.12.2004 anche alla luce dell'attuale **situazione normativa e regolamentare**.

Tutto ciò premesso e ritenuto, che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione, fra le costituite parti come sopra indicate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - CONTENUTI IN PREMESSA

1. **Tutte le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e le parti in sua totale o parziale mancanza non si sarebbero determinate alla sottoscrizione di questo atto.**

## ART. 2 - OGGETTO E SCOPO

1. La presente convenzione regola la cessione del corpo di fabbrica in cui sono allocate le ciminiere dell' "ex cementificio de Gennaro" al Comune di Molfetta , iscritto nel N.C.E.U. al sub 1 mappale n° 2223 del foglio n° 18, come opera di urbanizzazione secondaria del comparto n° 18 del P.R.G.C. ex D.M. 1444/1968 ed ex art. 7 delle N.T.A. del P.R.G.C. nello stato di fatto in cui si trova, fatta eccezione per le opere di consolidamento finalizzate all'eliminazione dei contrafforti di cui all'art. 3, commi 5 e 6.

2. Con la sottoscrizione della presente convenzione, inoltre, le parti convengono che tutti i patti e le obbligazioni sottoscritte con il protocollo di intesa del 13.12.2004 sono integralmente sostituite dalla presente convenzione ad eccezione della totale assunzione di responsabilità da parte del Comune di Molfetta relativamente al percorso pedonale di comunicazione fra la complanare alla ferrovia e la via Guastadisegno, come meglio specificato al successivo art.7, comma 1 di questo atto.

## ART. 3 – CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

1. La Habitat Lovino s.r.l., dovrà corrispondere, ora per allora, il contributo di costruzione ex art. 16 del D.P.R. 380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii. relativo al P.d.C. n°500/2005 e le quote integrative relative alle successive varianti in corso d'opera fino ad oggi rilasciate, tutte ricomprese nel P.d.C. n° 1889/2011. Il contributo di costruzione da corrispondere riguarda solo ed esclusivamente i lavori di realizzazione della struttura alberghiera (lotto "B") poiché i lavori di consolidamento del corpo delle ciminiere dell' "ex cementificio de Gennaro", in quanto urbanizzazioni secondarie, sono esonerati dal pagamento del suddetto contributo ai sensi dell'art. 17 comma 3° lettera c) del D.P.R. 380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii..

2. Il contributo di costruzione è stato determinato in base alla vigente normativa sia nazionale che regionale e alle indicazioni del Consiglio Comunale e alle Determinazione Dirigenziali del Settore Territorio. In particolare, le parti danno atto che gli oneri di urbanizzazione di cui appresso sono stati determinati in conformità alla deliberazione di C.C. n° 45 del 31.10.2001, per le opere assentite prima del 2006 (ossia quelle previste dal

P.d.C. 500/2005), e alla D.D. del Settore Territorio n° 175 del 15.06.2006, per le opere assentite dopo il 2006. Le rispettive superfici totali sono state calcolate ai sensi della L.R. n° 6 del 12.02.1979. Il costo di costruzione, invece, è stato determinato in conformità alla deliberazione di C.C. n° 84 del 20.03.2001, per le opere assentite prima del 2006 (ossia quelle previste dal P.d.C. 500/2005), e alla D.D. del Settore Territorio n° 174 del 15.06.2006, per le opere assentite dopo il 2006. Le rispettive superfici totali sono state calcolate ai sensi del D.M. 10.05.1977. Per il calcolo dettagliato si rimanda ai prospetti di calcolo allegati alla presente convenzione sotto le lettere "D", "E".

3. L'ammontare del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione + costo di costruzione) ex art. 16 del D.P.R. 380/01 relativo alla realizzazione della struttura alberghiera (lotto "B") è pari a € 373.074,74 (Euro trecentosettantatremilasettantaquattro/74) ed è così costituito:

- a) € 92.280,70 (Euro novantaduemiladuecentoottanta/70) quale corrispettivo del costo delle urbanizzazioni primarie;
- b) € 101.532,80 (Euro centounomilacinquecentotrentadue/80) quale corrispettivo del costo delle urbanizzazioni secondarie;
- c) € 179.261,25 (Euro centosettantanovemiladuecentosessantuno/25) quale corrispettivo del costo di costruzione;

4. Come risulta dal computo metrico estimativo relativo alle opere già eseguite dalla Habitat, allegato sotto la lettera "F", che le parti danno per approvato con la presente convenzione, in attuazione del protocollo d'intesa del 13.12.2004, la Habitat Lovino s.r.l. ha già eseguito, a scomputo delle opere di urbanizzazione, opere di consolidamento delle ciminiere dell' "ex cementificio de Gennaro" per un importo pari a € 113.444,00 (Euro centotredicimilaquattrocentoquarantaquattro/00) (allegato "F"). Pertanto il totale residuo del contributo di costruzione ex art. 16 del D.P.R. 380/01 attualmente docuto dalla stessa ditta è pari a € 259.880,85 (Euro duecentocinquantanovemilaottocentoottanta/85).

5. Inoltre, per poter conferire autonomia al corpo di fabbrica delle ciminiere dell' "ex cementificio de Gennaro", in coerenza con quanto riportato nel N.C.E.U., le parti convengono che la Habitat Lovino s.r.l. dovrà eseguire, prima della cessione di cui al

successivo art. 6, anche le opere necessarie all'eliminazione dei contrafforti attualmente presenti sul lato ovest del corpo di fabbrica. Tali opere saranno eseguite a ulteriore scomputo degli oneri di urbanizzazione (primari e secondari) fino alla concorrenza degli stessi.

6. Il computo metrico estimativo delle opere di cui al precedente comma 5° del presente articolo, che in via preliminare ammonta a € 80.000,00 (Euro ottantamila/00), saranno oggetto di apposito parere di congruità. Con lo stesso parere il Dirigente del Settore Territorio determinerà, se dovuto, il conguaglio del contributo di costruzione.

#### ART. 4 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

1. La Habitat Lovino s.r.l. si impegna al pagamento del corrispettivo provvisorio residuo del contributo di costruzione pari a € 179.880,85 (Euro centosettantanovemilaottocento ottanta/85) secondo le seguenti modalità:

a) quanto a € 44.972,00 (Euro quarantaquattromilanovecentosettantadue / 00) (pari al 25% - venticinque per cento - del contributo di costruzione provvisorio) sono stati versati prima della presente convenzione con reversale di pagamento del \_\_\_\_\_, tratta su Banca Popolare di Bari - filiale di Molfetta, n. \_\_\_\_\_, n. CRO \_\_\_\_\_, a favore della "Tesoreria Comune di Molfetta";

b) quanto a € 134.916,00 (Euro centotrentaquattromilanovecentosedici/00) (pari al 75% - settantacinque per cento - del contributo di costruzione provvisorio) saranno versati in tre rate semestrali costanti pari a € 44.972,00 (Euro quarantaquattromilanovecento\_ settantadue/00), senza interessi, la prima da pagarsi entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione. In ogni caso il pagamento dell'ultima rata non potrà essere successivo alla data risultante dal certificato di ultimazione dei lavori di che trattasi.

2. A garanzia del puntuale adempimento dei versamenti del comma 1 viene rilasciata in favore del Comune di Molfetta una polizza fideiussoria assicurativa di € 269.832,00 (Euro duecentosessantanovemilaottocentotrentadue/00) emessa da compagnia assicurativa di primaria importanza, agenzia \_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ polizza n. \_\_\_\_\_, pari al doppio del residuo importo dovuto per il contributo di costruzione al

fine di garantire anche la corresponsione delle eventuali sanzioni amministrative derivanti dal ritardato pagamento del contributo di costruzione così come previsto dall'art. 42 del D.P.R. 380/01 e la corretta esecuzione delle opere di cui all'art. 3 comma 5°. Il comune consente di sostituire tale polizza fideiussoria con altre di importo inferiore non appena si sarà provveduto al pagamento di ciascuno dei ratei previsti o si saranno eseguite ulteriori opere a scomputo ai sensi del comma 5° dell'art. 3.

3. L'eventuale conguaglio, previsto ai sensi del comma 6° dell'art. 3 della presente convenzione, dovrà essere pagato entro 60 giorni dal rilascio del parere di congruità da parte del Dirigente del Settore Territorio.

#### ART. 5 – VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE

1. Ultimate le opere e ogni altro adempimento costruttivo di cui all'art. 3, la Habitat Lovino s.r.l. presenterà al Comune di Molfetta una dichiarazione di avvenuta ultimazione dei lavori relativa alle sole opere del lotto "A" corredato del certificato di regolare esecuzione delle opere da parte del direttore dei lavori.

#### ART. 6 – CESSIONE GRATUITA

1. La Habitat Lovino s.r.l., al termine delle opere riguardanti il lotto "A" e dopo gli adempimenti di cui all'art. 5, in attuazione dell'art. 7 delle N.T.A. del P.R.G.C., cederà gratuitamente al Comune di Molfetta, con atto pubblico, nello stato di fatto che risulterà dall'esecuzione di tali opere, la proprietà del corpo di fabbrica delle ciminiere dell' "ex cementificio de Gennaro" identificato al N.C.E.U. di Molfetta al sub 1 del mappale n. 2223 del foglio n. 18 quale opera di urbanizzazione secondaria del comparto n° 18 del PR.G.C..

2. L'immobile sarà ceduto e asservito all'uso pubblico libero da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie, libero da persone e cose, fatto salvo quanto previsto dalla presente convenzione, nello stato di fatto in cui si trova.

3. A seguito della presente convenzione, l'Habitat Lovino presenterà istanza per il rilascio di un nuovo permesso di costruire per la struttura alberghiera nel quale verrà rimossa la

clausola, contenuta nel p.d.c. 1889/2011 che vincola la conclusione dei lavori della struttura alberghiera e il rilascio del relativo certificato di agibilità alla conclusione dei lavori di consolidamento primario del corpo delle ciminiere.

#### ART. 7 - **COMODATO E SERVITU'**

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione la soc. Habitat Lovino srl concede in comodato gratuito al Comune di Molfetta che accetta: il percorso pedonale citato al superiore art.2 del presente atto alle seguenti inderogabili condizioni:

- il percorso pedonale in argomento (che attraversando la proprietà Habitat Lovino s.r.l. già sede del Cementificio de Gennaro – collega la complanare alla ferrovia con la via Guastadisegno), identificato nel N.C.T.R. di Molfetta con le p.lle 2219 e 2220 del Foglio n° 18, pur restando di esclusiva proprietà della soc. Habitat Lovino s.r.l. viene concesso al Comune di Molfetta – che accetta – a titolo di comodato gratuito;

- il Comune di Molfetta assume a sue esclusive cure e spese ogni e qualsiasi onere relativo al controllo alla manutenzione ed alla illuminazione del citato percorso pedonale;

- la soc. Habitat Lovino s.r.l. trasferisce al Comune di Molfetta, che accetta, la custodia del detto percorso pedonale;

- il Comune di Molfetta assume a suo esclusivo carico ogni responsabilità civile, penale e/o amministrativa comunque collegata, riveniente e/o connessa con l'utilizzo del percorso pedonale in argomento, esonerando la soc. Habitat Lovino s.r.l. ed i suoi aventi causa a qualsiasi titolo (ovvero la ditta che risulterà essere proprietaria) da ogni responsabilità a riguardo e manlevandola da ogni e qualsiasi onere, spesa e conseguenza sia diretta che indiretta;

- in caso di inadempimento, anche lieve, alle pattuizioni contenute nel presente articolo da parte del Comune di Molfetta, la ditta comodante avrà diritto di far cessare il presente comodato con un preavviso da inviarsi al Comune di Molfetta almeno dieci giorni prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata; in ogni caso il comodato in oggetto cesserà di avere efficacia con la cessione al Comune di Molfetta delle aree di cui all'art.7 delle N.T.A. del Comparto n.18 del P.R.G.C..

2. L'immobile da cedere al Comune di Molfetta, fino alla definitiva cessione delle aree ex art. 7 delle N.T.A. del comparto n° 18 del P.R.G.C., risulterà interamente intercluso da aree di proprietà della Habitat Lovino s.r.l.. Pertanto, contestualmente alla cessione dell'immobile, fino alla stipula della convenzione urbanistica del comparto n° 18, sarà costituita una servitù temporanea e gratuita carrabile e pedonale a favore del Comune di Molfetta e dei suoi aventi causa, al fine di poter accedere, mantenere ed eseguire lavori sull'immobile stesso.

3. La società Habitat Lovino s.r.l. si obbliga sin d'ora a concedere gratuitamente, con modalità da concordare tra la stessa società e il Comune di Molfetta, l'occupazione di aree private necessarie e indispensabili all'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento e ristrutturazione edilizia dell'immobile ceduto.

4. Le aree oggetto delle pattuizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo sono meglio individuate e specificate nella planimetria quotata, allegata al presente atto sotto la lettera "G" per formarne parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### ART. 8 – SPESE

1. Tutte le spese, principali e accessorie, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, le spese catastali afferenti la cessione dell'immobile, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo della Habitat Lovino s.r.l..

#### ART. 9 - DICHIARAZIONI

1. Le parti esonerano, me notaio, dalla lettura degli allegati e dagli atti qui richiamati, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

2. Le parti dichiarano, con la sottoscrizione del presente atto, di essere a conoscenza dei contenuti del progetto assentito con il P.d.C. n° 500/2005 e delle successive varianti in corso d'opera, cui si rimanda per quanto ivi non previsto.

#### ART.10 – INADEMPIENZE

1. In caso di inadempienza della Habitat Lovino s.r.l. ad una qualsiasi delle clausole e articoli della presente convenzione, il Dirigente del Settore Territorio potrà sospendere l'esecuzione dei lavori di cui al P.d.C. 500/2005 e successive varianti in corso d'opera, previo formale preavviso di quindici giorni.
2. Avvenuto l'adempimento, previo rimborso delle eventuali spese sostenute dal Comune, saranno revocati i provvedimenti di sospensione dei lavori.
3. In caso di inadempimento dell'art. 4 comma 1 è facoltà del Comune di Molfetta avvalersi della fideiussione di cui allo stesso art. 4, previo formale preavviso di quindici giorni.

#### ART. 11 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni e qualsiasi controversia comunque relativa derivante e/o connessa all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione – che per legge non sia demandata alla giurisdizione esclusiva della A.G.O. (Autorità Giudiziaria Ordinaria) - dovrà essere risolta mediante ricorso al giudizio arbitrale. La domanda di proposizione del giudizio arbitrale dovrà essere notificata, con lettera raccomandata, dalla parte che promuoverà l'arbitrato all'altra. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, dal Presidente del Tribunale di Trani, il quale, ad istanza dell'altra parte, provvederà anche a nominare l'arbitro di quella parte che non lo abbia designato nei venti giorni successivi alla notifica di promozione dell'arbitrato. Gli arbitri non saranno soggetti a vincoli di procedura ma dovranno decidere secondo diritto e rendere la loro determinazione per iscritto, motivandola adeguatamente, entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione del collegio arbitrale. Il collegio arbitrale giudicherà anche in merito all'eventuale diritto ed ammontare del risarcimento dei danni e all'entità ed all'accollo delle spese dell'arbitrato. Sede dell'arbitrato il Comune di Molfetta.

Letto, confermato e sottoscritto, li \_\_\_\_\_

per la Habitat Lovino s.r.l.

per il Comune